

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1423

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. 3205)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 1988*

Disposizioni in materia di finanza pubblica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purchè compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre dal Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non venga stabilita una diversa scadenza con apposita norma legislativa.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del

tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del

giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, comunque assistiti dal concorso dello Stato, entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane, salvo quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per

ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.

3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziato con i mutui stessi.

5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è

determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

Art. 7.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

Art. 8.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. All'inizio di ciascun anno finanziario, in relazione al volume dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, riduzioni agli stanziamenti di competenza dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, in misura non inferiore al 50 per cento nè superiore al

90 per cento dei predetti residui. In caso di esercizio provvisorio del bilancio, la riduzione è riferita agli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio. La misura della suddetta riduzione è rideterminata in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato parificato dalla Corte dei conti. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

Art. 9.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di Tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

Art. 10.

1. Fino al riordino del Servizio sanitario nazionale qualora, sulla base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro, il livello degli impegni al 30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per cento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, dispone con proprio decreto l'attivazione di apposite misure, anche

differenziate per regione o provincia autonoma, di contenimento della spesa nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 11.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

Art. 12.

1. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:

«*c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. 13.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30

marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

Art. 14.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.